

**DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE**

**DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI**

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DI AGENZIA
AI RESPONSABILI UDP AZIENDE

Allegato

Oggetto: Benefici per l'assunzione di disabili ex art. 13 L.12.03.1999 n. 68. Modalità operative per il cumulo con altre agevolazioni contributive.

Premessa.

Con messaggio n. 151 del 17.12.2003 sono state fornite precisazioni circa la cumulabilità, in capo al medesimo lavoratore, delle agevolazioni contributive per l'inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto previsti dall'ordinamento.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'esprimersi favorevolmente su tale possibilità, ha precisato comunque che il cumulo dei benefici contributivi non potrà in ogni caso eccedere il 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Con il presente messaggio, si forniscono le modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi nelle più ricorrenti ipotesi di cumulo.

Al riguardo, si fornisce in via preliminare il criterio generale attraverso il quale i datori di lavoro dovranno operare:

§ dapprima applicheranno l'agevolazione contributiva diversa da quella prevista dalla legge n. 68/1999, secondo le consuete modalità;

§ quindi calcoleranno - sulla **base imponibile intera** - anche la fiscalizzazione ex lege n. 68/1999, fino al raggiungimento del predetto tetto massimo del 100% dei contributi complessivamente a loro carico.

1. Adempimenti a cura delle Sedi - Codifica aziende.

Le posizioni contributive, relative ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili destinatari dei benefici ex lege n. 68/1999, continueranno ad essere contraddistinte dal previsto codice di autorizzazione "2Y".

Le Sedi provvederanno ad attribuire ai datori di lavoro, aventi titolo per i medesimi soggetti ad eventuale ulteriore agevolazione, il codice di autorizzazione relativo alla riduzione contributiva spettante, ove previsto (es.: "5N" per beneficio ex art. 8, c. 9, legge n. 407/1990).

2. Modalità di compilazione del modello DM10/2.

2.1. Lavoratori disabili con fiscalizzazione al 50% ex lege n. 68/1999 e altre forme di agevolazione.

2.1.1. Disabili in CFL con riduzione del 25%.

Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 25%, per tutto il periodo di vigenza del contratto di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo contribuzione “56” e codice quadro “D” “L172”).

L’agevolazione del 50% a carico della Regione, determinata secondo il criterio illustrato in premessa, dovrà essere esposta nel quadro “D” con uno dei codici già previsti con circolare n. 203 del 19.11.2001.

Per lo stesso periodo di vigenza del CFL, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D150” avente il significato di “operai disabili con agevolazione del 50%” o “D250” per “impiegati disabili con agevolazione del 50%”. In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e “retribuzioni”.

Al termine del CFL e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.1.2. Disabili in CFL con riduzione del 40%.

Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 40%, per tutto il periodo di vigenza del contratto di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo contribuzione “57” e codice quadro “D” “L173”).

L’agevolazione del 50% a carico della Regione, determinata secondo il criterio illustrato in premessa, dovrà essere esposta nel quadro “D” con uno dei codici già previsti con circolare n. 203 del 19.11.2001.

Per lo stesso periodo di vigenza del CFL, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D150” avente il significato di “operai disabili con agevolazione del 50%” o “D250” per “impiegati disabili con agevolazione del 50%”. In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e “retribuzioni”.

Al termine del CFL e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.1.3. Disabili in CFL con riduzione del 50%.

Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 50%, per tutto il periodo di vigenza del contratto di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo contribuzione “54” e codice quadro “D” “L158”).

L’agevolazione del 50% a carico della Regione, determinata secondo il criterio illustrato in premessa, dovrà essere esposta nel quadro “D” con uno dei codici già previsti con circolare n. 203 del 19.11.2001.

Per lo stesso periodo di vigenza del CFL, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D150” avente il significato di “operai disabili con agevolazione del 50%” o “D250” per “impiegati disabili con agevolazione del 50%”. In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e “retribuzioni”.

Al termine del CFL e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.1.4. Disabili in CFL con riduzione del 100%.

Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 100%, per tutto il periodo di vigenza del contratto di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo contribuzione “53” e codici previsti per il pagamento della marca).

Il beneficio ex lege n. 68/1999, pari al **50%** della contribuzione a carico del datore di lavoro (1), dovrà essere esposto nel quadro “D” con i codici già previsti dalla circ. 203 del 19.11.2001. Per lo stesso periodo di vigenza del CFL, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “**D450**” avente il significato di “*disabili con agevolazione del 50% sulla marca*”.

In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e “retribuzioni”.

Al termine del CFL e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.1.5. Disabili con contratto di inserimento.

Il lavoratore disabile con contratto di inserimento per tutto il periodo di vigenza del contratto deve essere indicato, nei quadri “B-C” del modello DM10/2, secondo le modalità indicate nella circolare n. 51 del 16.03.2004.

In relazione inoltre alle ulteriori modalità operative previste nei casi di cumulo, tenendo conto che le agevolazioni previste per i contratti di inserimento sono quelle già vigenti per i CFL, si rinvia integralmente a quanto illustrato nei paragrafi precedenti, con riferimento alle diverse misure del beneficio.

2.1.6. Disabili con rapporto di apprendistato.

Il lavoratore disabile con rapporto di apprendistato, per tutto il periodo di vigenza del rapporto, deve essere indicato con le consuete modalità (rigo 20 o 21 dei quadri “B-C” e codici previsti per il pagamento della marca settimanale).

Il beneficio ex lege n. 68/1999, pari al **50%** della contribuzione a carico del datore di lavoro (2), dovrà essere esposto nel quadro “D” con i codici già previsti dalla circ. 203 del 19.11.2001. Per lo stesso periodo di vigenza del rapporto di apprendistato, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “**D450**” avente il significato di “*disabili con agevolazione del 50% sulla marca*”.

In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e “retribuzioni”.

Al termine di detto periodo e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.1.7. Disabili con agevolazione ex art. 8, c. 9, legge n. 407/1990.

Il lavoratore disabile, cui compete l’agevolazione ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990, deve essere indicato secondo le modalità consuete (codice tipo contribuzione “58” o “59” e codice quadro “D” “L174” o “L175”).

Nell’ipotesi di agevolazione ex art. 8, c. 9, nella misura del 100%, stante l’impianto legislativo, non si realizza l’ipotesi di cumulo.

Nell'ipotesi invece di agevolazione ex art. 8, c. 9, nella misura del 50%, il beneficio ex lege n. 68/1999, pari al **50%** della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovrà essere esposto nel quadro "D" con uno dei codici già previsti con circolare n. 203 del 19.11.2001.

Per lo stesso periodo di spettanza del beneficio, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri "B-C" con il codice di nuova istituzione "**D150**" avente il significato di "*operai disabili con agevolazione del 50%*" o "**D250**" per "*impiegati disabili con agevolazione del 50%*".

In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle "n. dipendenti" e "retribuzioni".

Al termine delle agevolazioni ex art. 8, c. 9, e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.1.8. Disabili con agevolazione ex lege n. 223/1991.

Il lavoratore disabile, cui compete l'agevolazione ex lege n. 223/1991, deve essere indicato con il previsto codice tipo contribuzione "**75**" e secondo le modalità consuete (codice quadro "D" "**L180**" e codice "**S165**" per il pagamento della marca settimanale) (3).

Il beneficio ex lege n. 68/1999, pari al **50%** della contribuzione a carico del datore di lavoro (1), dovrà essere esposto nel quadro "D" con i codici già previsti dalla circ. 203 del 19.11.2001. Per lo stesso periodo di spettanza dell'agevolazione ex lege 223/91, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri "B-C" con il codice di nuova istituzione "**D450**" avente il significato di "*disabili con agevolazione del 50% sulla marca*".

In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle "n. dipendenti" e "retribuzioni".

Al termine del rapporto e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.2. Lavoratori disabili con fiscalizzazione al 100% ex lege n. 68/1999 e altre forme di agevolazione.

2.2.1. Disabili in CFL con riduzione del 25%.

Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 25%, per tutto il periodo di vigenza del contratto di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo contribuzione "**56**" e codice quadro "D" "**L172**").

L'agevolazione del **75%** a carico della Regione, determinata secondo il criterio illustrato in premessa, dovrà essere esposta nel quadro "D" con uno dei codici già previsti con circolare n. 203 del 19.11.2001.

Per lo stesso periodo di vigenza del CFL, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri "B-C" con il codice di nuova istituzione "**D175**" avente il significato di "*operai disabili con agevolazione del 75%*", o "**D275**" per "*impiegati disabili con agevolazione del 75%*". In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle "n. dipendenti" e "retribuzioni".

Al termine del CFL e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.2.2. Disabili in CFL con riduzione del 40%.

Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 40%, per tutto il periodo di vigenza del contratto di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo contribuzione “57” e codice quadro “D” “L173”).

L’agevolazione del 60% a carico della Regione, determinata secondo il criterio illustrato in premessa, dovrà essere esposta nel quadro “D” con uno dei codici già previsti con circolare n. 203 del 19.11.2001.

Per lo stesso periodo di vigenza del CFL, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D160” avente il significato di “operai disabili con agevolazione del 60%” o “D260” per “impiegati disabili con agevolazione del 60%”. In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e “retribuzioni”.

Al termine del CFL e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.2.3. Disabili in CFL con riduzione del 50%.

Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 50%, per tutto il periodo di vigenza del contratto di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo contribuzione “54” e codice quadro “D” “L158”).

L’agevolazione del 50% a carico della Regione, determinata secondo il criterio illustrato in premessa, dovrà essere esposta nel quadro “D” con uno dei codici già previsti con circolare n. 203 del 19.11.2001.

Per lo stesso periodo di vigenza del CFL, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D150” avente il significato di “operai disabili con agevolazione del 50%” o “D250” per “impiegati disabili con agevolazione del 50%”. In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e “retribuzioni”.

Al termine del CFL e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.2.4. Disabili in CFL con riduzione del 100%.

Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 100%, per tutto il periodo di vigenza del contratto di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo contribuzione “53” e codici previsti per il pagamento della marca).

Il beneficio ex lege n. 68/1999, pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro (1), dovrà essere esposto nel quadro “D” con i codici già previsti dalla circ. 203 del 19.11.2001.

Per lo stesso periodo di vigenza del CFL, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D400” avente il significato di “disabili con agevolazione del 100% sulla marca”.

In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e “retribuzioni”.

Al termine del CFL e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.2.5. Disabili assunti con contratto di inserimento.

In relazione a tale ipotesi, si rinvia integralmente a quanto illustrato al punto 2.1.5.

2.2.6. Disabili con rapporto di apprendistato.

Il lavoratore disabile con rapporto di apprendistato, per tutto il periodo di vigenza del rapporto, deve essere indicato con le consuete modalità (rigo 20 o 21 dei quadri "B-C" e codici previsti per il pagamento della marca settimanale).

Il beneficio ex lege n. 68/1999, pari al **100%** della contribuzione a carico del datore di lavoro (2), dovrà essere esposto nel quadro "D" con i codici già previsti dalla circ. 203 del 19.11.2001. Per lo stesso periodo di vigenza del rapporto di apprendistato, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri "B-C" con il codice di nuova istituzione "**D400**" avente il significato di "*disabili con agevolazione del 100% sulla marca*".

In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle "n. dipendenti" e "retribuzioni".

Al termine di detto periodo e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

2.2.7. Disabili con agevolazione ex art. 8, c. 9, legge n. 407/1990.

In relazione a tale ipotesi, si rinvia integralmente a quanto illustrato al punto 2.1.7.

2.2.8. Disabili con agevolazione ex lege n. 223/1991.

Il lavoratore disabile, cui compete l'agevolazione ex lege n. 223/1991, deve essere indicato con il previsto codice tipo contribuzione "**75**" e secondo le modalità consuete (codice quadro "D" "**L180**" e codice "**S165**" per il pagamento della marca settimanale) (3).

Il beneficio ex lege n.68/1999, pari al **100%** della contribuzione a carico del datore di lavoro (1), dovrà essere esposto nel quadro "D" con i codici già previsti dalla circ. 203 del 19.11.2001. Per lo stesso periodo di spettanza dell'agevolazione ex lege n. 223/1991, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri "B-C" con il codice di nuova istituzione "**D400**" avente il significato di "*disabili con agevolazione del 100% sulla marca*".

In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle "n. dipendenti" e "retribuzioni".

Al termine del rapporto e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrate nella circolare n. 203 del 19.11.2001.

IL DIRETTORE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Craca

IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI
INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI

Spadaccia

(1) Si ricorda che, nell'ipotesi in trattazione, è a carico del datore di lavoro l'obbligo di versare la contribuzione in misura fissa settimanale, pari a quella prevista per gli apprendisti.

(2) Il datore di lavoro è tenuto a versare, per i lavoratori in rapporto di apprendistato, un contributo determinato in misura fissa settimanale.

(3) Nell'ipotesi di spettanza del beneficio contributivo ex art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991 (50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore), dovranno essere utilizzati anche i già previsti codici del quadro "D" "**L400**" e "**L401**".